

CONVENZIONE QUADRO

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.02.1972 autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2021

E

Danieli Centro Combustion S.p.A. (di seguito anche, "DCC") con sede legale in Cinisello Balsamo, Via Galileo Galilei 40, cap 20092, pec: danielicentrocombustionspa@legalmail.it partita iva 02271470961 rappresentata dall'Amministratore Delegato Ing. Fabrizio Pere, nato a Milano il 14.05.1968

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

a) l'Università partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;

b) tra i Centri di servizi di Ateneo con autonomia è presente il

Centro di servizi per il Ponente ligure CENVIS, che gestisce i servizi e le apparecchiature complesse e la promozione di attività di interesse generale dell'Ateneo presso il Campus universitario di Imperia, il Campus universitario di Savona e i Giardini Botanici Hanbury;

c) le principali finalità del CENVIS sono la promozione e il supporto per attività didattiche dell'Ateneo e del sistema formativo regionale, nonché il supporto all'attività di ricerca svolta a livello nazionale e internazionale nei Campus di Savona e di Imperia e nei Giardini Botanici Hanbury;

d) nel rispetto delle competenze statutariamente attribuite alle strutture fondamentali, il centro infatti supporta le attività didattiche, di ricerca e di terza missione, promuovendo, in accordo con le politiche di Ateneo, la loro integrazione con le realtà locali, nazionali e internazionali;

e) per lo svolgimento delle suddette attività e al fine di promuovere il consolidamento della presenza dell'Ateneo sul territorio, il centro, nel rispetto delle proprie finalità, può stipulare convenzioni e accordi di partnership con soggetti del contesto istituzionale ed economico interessati ad interagire con il mondo universitario;

f) presso i Campus di Savona e di Imperia il centro svolge altresì:
- l'esercizio, nei limiti statutariamente sanciti e in rapporto di accessibilità e strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali di didattica e ricerca dell'Ateneo, senza scopo di lucro soggettivo, di attività commerciale attinente alle strutture e alle apparecchiature complesse e di eventuali ulteriori dotazioni che saranno realizzate dall'Ateneo nel

Campus di Savona, anche mediante la stipula di convenzioni e contratti con strutture interne dell'Ateneo deputate alla ricerca (dipartimenti) o con enti pubblici o privati esterni che intendano utilizzare la SPM o i laboratori / le attrezzature dello Smart Energy Building/ la palestra U-GYM e le infrastrutture sportive del Campus, gli spazi delle palazzine universitarie Lagorio, Marchi, Delfino, Biblioteca, l'Academy point e le aule magne;

- l'erogazione di servizi tecnologicamente avanzati nei settori di competenza, anche mediante la stipula di contratti per la partecipazione a progetti nazionali e/o internazionali e di convenzioni con enti pubblici e privati;

g) il centro è dotato delle risorse finanziarie, edilizie e umane assegnate dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale ed è "centro autonomo di gestione", ha autonomia amministrativa - gestionale, patrimoniale e negoziale e dispone di un budget economico e degli investimenti. La gestione delle risorse finanziarie avviene secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli indirizzi degli organi di governo.

h) DCC è società del Gruppo Danieli, leader mondiale della progettazione e messa in servizio di impianti per l'industria metallurgica e dei metalli leggeri;

i) DCC, pur avendo sede legale in provincia di Milano, ha sede operativa a Genova ove occupa circa 200 addetti (includendo le attività anche di Danieli Automation);

j) DCC ha già in corso attività di collaborazione con la Scuola Poli-

tecnica dell'Università di Genova (DIME);

k) DCC è presente presso il Campus universitario di Savona ove ha allestito e gestisce un Centro di Ricerca;

l) DCC è attiva nell'ambito del Master Industrial Plant Engineering and Technologies (MIPET) e Career day;

m) DCC vuole estendere gli accordi in essere definendo un accordo quadro con l'Università di Genova al fine di sviluppare il rapporto di collaborazione non solo nell'ambito della Scuola Politecnica ma anche in ulteriori e diverse discipline universitarie;

n) DCC ritiene di poter contribuire unitamente all'Università di Genova alla formazione ed all'inserimento di eccellenze in realtà industriali che operano in un contesto internazionale e possono garantire uno sviluppo costante sul territorio.

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

1. Le Parti con il presente atto intendono porre in essere un rapporto di collaborazione avente ad oggetto lo sviluppo anche congiunto di attività di ricerca e formazione.

2. In particolare:

- sviluppare attività e progetti di ricerca congiunti volti al miglioramento di prodotti e processo da attuarsi anche attraverso fi-

nanziamenti sia da parte di DCC e sia da parte di Enti terzi il cui coinvolgimento sarà a cura di ambo i partecipanti a questa Convenzione;

- sviluppare progetti formativi rivolti alla qualificazione di risorse umane, anche in accordo con CENVIS per un futuro inserimento in DCC;
- collaborare con il CENVIS per attività di valorizzazione del Campus verso il territorio (tirocini, stage, PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, Open Day ecc...);
- perseguire opportunità di finanziamento per progetti di ricerca, sia nazionali che internazionali eventualmente eseguiti in partnership con altre aziende, Università e Centri di Ricerca.

Art. 3 - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per DCC è il Direttore del Dipartimento ricerca e sviluppo, attualmente Ing. Massimiliano Fantuzzi.

Per UNIGE è il Delegato del rettore per il funzionamento del Campus di Savona e Direttore del Campus universitario di Savona, attualmente Prof. Marco Testa.

Art. 4 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università e DCC, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata tramite la

stipula di appositi accordi o convenzioni attuative e/o contratti di ricerca tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi o convenzioni attuative e/o contratti di ricerca disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. In particolare la Convenzione attuativa stipulata contestualmente alla Convenzione quadro disciplinerà, tra l'altro, nello specifico l'utilizzo del Laboratorio istituito da Danieli negli spazi dell'Ateneo e gli oneri delle Parti nella gestione del medesimo, nonché la proprietà delle attrezzature.

4. Fatti salvi gli impegni e le obbligazioni in corso di esecuzione di cui all'art. 1 del contratto di ricerca n. DCC RSV 05/2020 stipulato da DCC e DIME in data 16.02.2021 e da esso derivanti sono fatti decadere (e sostituiti con nuovi accordi/convenzioni/contratti da siglarsi a seguito del presente o contestualmente allo stesso) gli accordi attuativi e/o contratti di ricerca e/o collaborazioni alla didattica sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

Art. 5 – Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici saranno determinati nei singoli accordi o convenzioni attuative e/o contratti di ricerca di cui

all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi o convenzioni attuative e/o contratti di ricerca stipulati.

Art. 7- Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi o convenzioni attuative e/o contratti di ricerca già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi e quanto previsto al precedente art. 4, comma 4.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di DCC coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi o convenzioni attuative e/o contratti di ricerca di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pat-

tuizione all'interno degli accordi o convenzioni attuative e/o contratti di ricerca tenuto conto del soggetto finanziatore prevalente.

Art. 9 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

2. Le Parti si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di entrambe le Parti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui alla presente Convenzione e di cui agli atti esecutivi, nonché a non eseguire e a non permettere che terzi eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti in possesso in ragione degli incarichi connessi alla presente Convenzione. Le Parti inoltre, si impegnano a diffidare i propri collaboratori, dipendenti e tutti coloro che collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, alla più rigorosa osservanza della riservatezza, mantenendosi responsabili, ciascuno per propria competenza, per l'eventuale violazione della presente clausola da parte dei rispettivi dipendenti e collaboratori. A tal proposito le Parti si impegnano ad estendere gli obblighi di riservatezza previsti nella presente Convenzione nonché agli Atti Esecutivi a tutti i propri collaboratori, dipendenti, consulenti ed advisor che per qualsiasi ragione dovessero venire a conoscenza delle informazioni riservate relative alle Parti in occasione dello svolgimento delle

attività previste nella stessa Convenzione.

Articolo 10 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

1. Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature.

2. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione scritta dei soggetti responsabili.

3. Ciascuna Parte, prima di consentire l'accesso alle proprie strutture nonché l'utilizzo di proprie attrezzature, definirà con l'altra le modalità di accesso e utilizzo delle stesse nel rispetto dei regolamenti, anche interni, e in conformità con le vigenti norme applicabili, in particolare quelle in materia di protezione, prevenzione, sicurezza nonché sanitarie.

4. Ciascuna Parte si impegna a fornire al personale dell'altra dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di propria pertinenza in cui tale personale sia destinato a operare, nonché sulle misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza adottate in relazione alle attività previste dalla presente convenzione quadro e/o dai singoli accordi o convenzioni attuative e/o contratti di ricerca.

Art. 11 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e

a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il datore di lavoro di DCC assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso DCC.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di DCC ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 12 - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e

i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di DCC sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. DCC garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi o convenzioni attuative e/o contratti di ricerca di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

Articolo 14 - Adempimenti di cui al D.Lgs 231/2001 e alla Legge n. 190/2012

1. DCC dichiara di aver adottato e di attuare un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo e un Codice Etico coerente con i

principi posti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga al rispetto dei principi e delle procedure in essi previste.

2. L'Università ha adottato il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova" (D.R. n. 1143 del 27.2.2015), a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e in attuazione del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione), il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Ateneo sono tenuti ad osservare. L'Università ha altresì adottato il proprio "Codice etico" (D.R. n. 497 del 16.12.2011) finalizzato a regolare i rapporti tra le persone che operano all'interno della stessa, nonché i comportamenti che questi sono tenuti ad adottare nelle relazioni con i soggetti pubblici e privati con i quali interagiscono, e volto in particolare, come disposto dall'art. 6 del medesimo Decreto Rettorale, a rifiutare ogni forma di favoritismo e nepotismo. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 190/2012, l'Università adotta ogni anno il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la gestione del rischio di corruzione.

3. In caso di violazione da parte di una delle Parti dei principi sanciti dai rispettivi Codici, ad esse applicabili, l'altra Parte avrà diritto di risolvere la presente Convenzione quadro e tutti gli accordi o convenzioni attuative e/o contratti di ricerca che dovessero essere stati stipulati, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.

Art.15 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 16 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 17 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 15 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a DCC il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Danieli Centro Combustion S.p.A.

Ing. Fabrizio Pere